



Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus  
c/o Centro Servizi per il Volontariato  
Via Ortona, snc - 66034 Lanciano (Ch)  
Tel: +39 329 1574549 ;  
C.F. 90026860693  
e-mail: [zonafrentana@wwf.it](mailto:zonafrentana@wwf.it)  
webblog: <http://icolibri.blogspot.com>

for a living planet

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE  
GOVERNO DEL TERRITORIO  
E POLITICHE AMBIENTALI  
Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio  
e Valutazione Ambientale  
Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it**

**Oggetto:** PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH) CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO – SOCIETA' RSG S.R.L. VASTO (CH)

**Progetto:** la Società RSG S.r.l., a seguito di un accordo con la SMI, proprietaria del sito, propone una soluzione probabilmente<sup>1</sup> come unica risolutiva per la sistemazione di tutta l'area, accollandosi l'onere della chiusura definitiva della discarica e successiva gestione post-operativa, nell'ambito di un progetto di costruzione e gestione di una discarica mono-dedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa, classificabile come discarica per rifiuti non pericolosi, da realizzare nei volumi di scavo contigui presenti, consentendo in tal modo il completo risanamento di tutta l'area di inserimento, non perseguibile altrimenti.

La vecchia discarica ha un invaso costituito da due vasche adiacenti che prevedeva una volumetria complessiva pari a 220.000 m<sup>3</sup>, incluso il pacchetto di copertura, riempita solo parzialmente, con una volumetria residua autorizzata e non utilizzata pari a circa 67.000 m<sup>3</sup>. Questo stato di cose avrebbe determinato un dislivello tra la superficie di una delle vasche e gli argini perimetrali della discarica. A detta della proponente causando **l'impossibilità di realizzare il pacchetto di chiusura definitivo previsto nel progetto originario**. L'ultima **probabile possibilità** di realizzare il recupero ambientale complessivo dell'area, è rappresentato dal progetto in oggetto.

**Premessa:**

L'unione Europea nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 14/03/2013, alle lettere E, F, recita: *considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto. Considerando che la realizzazione di discariche di rifiuti di amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo.*

<sup>1</sup> SIN pg.10



Lo scopo finale del WWF è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura

Orduque, la discarica SMI ha smaltito 160.000 m3 di rifiuti speciali, rispetto ai 220.000 m3. assentiti dalla Regione, svolgendo la propria attività per 4 anni, dal 1993 al 1997, cioè per l'intero periodo dell'autorizzazione. Da qui scaturisce l'obbligo del ripristino ambientale, come prevede la legge n. 36 del 2003, ribadita negli artt. 239 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006 che addossano l'obbligo di effettuare gli interventi di recupero ambientale, comprese le prime misure di messa in sicurezza **e la presentazione del piano di caratterizzazione, al responsabile dell'inquinamento, che le autorità amministrative hanno l'onere di ricercare**. Si ricorda inoltre, che nell'ipotesi di mancata esecuzione dei prescritti interventi da parte del responsabile dell'inquinamento, l'art. 250 stabilisce che le procedure e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti dalla Pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto degli interventi. Uniche condizioni di legittimità per l'esercizio del potere sostitutivo è il decorso del termine e la non controversa inerzia del soggetto chiamato ex lege ad eseguire le procedure codificate dagli artt. 242 e seguenti<sup>2</sup>.

Leggere che per la SMI, è troppo oneroso il ripristino ambientale, e che quindi fa un accordo con la SGR nell'ottica di uno scambio favori, poiché l'ultima probabile carta da giocare, ci sembra un principio molto discutibile, essendoci una inequivocabile responsabilità sancita per legge sulla responsabilità dell'operatore, la SMI, società che gestisce altre discariche come quella di Ortona - cemento amianto-.

C'è da puntualizzare inoltre, che in una **“Zona recupero detrattori ambientali”**, non si recupera **nulla impiantando un altro detrattore ambientale**. Ricordiamo altresì, in merito ai 60.000 m3 rimanenti da conferire nella discarica esistente, che la Regione con motivato provvedimento negò la proroga per il funzionamento dell'impianto alla SMI, che si è opposta in tutte le sedi amministrative, ma sia il TAR che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, accogliendo anche le ragioni del Comune di Rocca San Giovanni, hanno respinto il suo ricorso e confermata la legittimità della delibera della Regione Abruzzo n. 1729 del 1/7/1998.

### **Piano programmatico, criticità:**

**1 -PRG-** La discarica oggetto dell'intervento ricade in **“Zona recupero detrattori ambientali”** così come indicato dal PRG del comune di Rocca San Giovanni. Le Norme Tecniche di Attuazione, per tale area prevedono la possibilità di attuare un programma integrato di intervento **per il completo risanamento dell'area** art.44 NTA: *La definitiva chiusura della discarica per rifiuti speciali in località Fontanelliha lasciato aperto il problema della riqualificazione ambientale dell'area così come individuata nella tavole. Nell'area perimetrata, ed eventualmente nei terreni limitrofi di proprietà al momento dell'adozione, con successivi accordi pubblico-privato a cui si rimanda, si potranno mettere in azione procedure di programmaintegrato di intervento che, in un sistema perequativo, **permettano il completo risanamento dell'area**.*

Troviamo molto discutibile la posizione della SMI, proprietaria del sito e quindi della vecchia discarica, che non ha ottemperato quanto richiestole, altresì troviamo discutibile la motivazione della RSG quando afferma che **il risanamento dell'area è oneroso**, e che quindi per accollarsi detto onere, chiede in cambio la costruzione e gestione di una discarica mono-dedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi. In sintesi, in un area di recupero ambientale, a fronte di una unica **probabile** possibilità di ripristino ambientale(?), come la stessa proponente dichiara, si propone la costruzione di una nuova discarica. Come se ad un malato di bronchite venisse propinata come cura, una passeggiata in una tormenta di neve.

**2 -Q.R.R. Quadro di Riferimento Regionale** - L'impianto della RSG, non è chiaramente conforme: l'individualità e la specificità della fascia costiera, e **la necessità della sua organica valorizzazione**, vengono compiutamente riconosciute all'interno del Q.R.R., partendo dal Trigno sino al Foro, con un attenzione particolare per quanto concerne sia la fascia costiera, sia le aree protette, tra queste il Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Fosso delle Farfalle”.

<sup>2</sup> Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n.202 del 13 aprile 2016

**3 -P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - non conforme con la discarica cemento amianto recependo in pieno il Q.R.R.**

**4 -Adeguamento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), L.R. n. 5/2018- Criteri per la localizzazione:**

- L'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, deve avere presente vincoli limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, **sociali, economici, politici** e tecnici. In sintesi bisogna massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto. È chiaro che secondo le indicazioni, le condizioni politiche e sociali di accettazione di detta discarica, non ci siano, poiché in contrasto con le vocazioni ambientali, agricole e turistiche del territorio, a conferma di ciò la netta opposizione dei territori e delle Amministrazioni interessate.
- Sempre nel testo della L.R. sui rifiuti della regione Abruzzo, si sottolinea come i criteri localizzativi nel seguito riportati, ai sensi della Legge regionale del 2 agosto 2010 n.36: "localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti contenenti amianto", siano da applicare anche alle discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto, quindi detta discarica alla stessa stregua degli impianti di smaltimento rifiuti e trattamento, **deve essere collocata nei siti industriali.**
- Altro punto escludente previsto per le discariche cemento amianto, è la distanza da centri e nuclei abitati, al fine di garantire la tutela della popolazione, così come definiti nella Tabella 18.2-1, per questo genere di discariche è di 500 metri. A meno di 400 metri dalla recinzione dell'impianto, è sito un centro commerciale frequentatissimo, il Thema Polycenter, in quell'area insistono abitazioni, bar come si può vedere dall'immagine estrapolata da Google Earth Pro, un casa a soli 60 mt - fattore di attenzione-.





#### 4.1-SIC IT7140106 Fosso delle Farfalle, area boschiva:

La discarica in oggetto è contermini ad un Sito di Interesse Comunitario (SIC), che comprende un'area boschiva<sup>3</sup>, l'impianto quindi è sito in una zona in mezzo ad un bosco<sup>4</sup> (SIC "Fosso delle Farfalle"), essendo questi più lungo di 2.000 metri e più largo di 20 metri di cui una parte proprio a ridosso dell'impianto. Le aree boschive sono tutelate per legge e sono di interesse paesaggistico, così

come disciplinato dal D.Lgs n. 42 del 2014 art.142, divenendone un fattore escludente.


Tabella 18.6-1: Distanze dal centro abitato

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Fascia
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	200 m <sup>21</sup>
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 m se gestisce rifiuti putrescibili;</li> <li>• 400 m se gestisce rifiuti non putrescibili;</li> <li>• 500 m se smaltisce rifiuti contenenti amianto<sup>22</sup></li> </ul>
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		1.500 m

<sup>3</sup> Il sito annovera habitat rappresentativi, soprattutto boschi freschi, carpineti commisti a boschi termofili (leccete), che originano un mosaico di vegetazioni di notevole effetto paesaggistico.

<sup>4</sup> D.Lgs 18/05/2001 n.227 art.2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno -

Essendo cambiato il quadro di riferimento (L.R. n. 5/2018, all'oggi in vigore), la VINCA presentata dalla proponente non è conforme, poiché antecedente a detta normativa, e quindi **non tiene conto dell' adeguamento al nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti**, che dà delle indicazioni precise inerenti lo studio di incidenza ecologica, stabilendone, di fatto, un altro quadro di riferimento. L'adeguamento al Piano



Regionale dei Rifiuti inserisce un maggior livello di tutela, come quello di stabilire il criterio “penalizzante limitante” e non solo, in cui si considera il grado di magnitudo limitante sulla base delle considerazioni fatte nello studio di incidenza allegato al Piano Rifiuti 2018.

#### **4 - L.R. n. 5/2007 Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina:**

Articolo 2 **-istituzione:** 1. Nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina, come previsto dall'art. 8 della L. 23/03/01, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, la Regione individua il “Sistema di Aree Protette della Costa Teatina” composto dalle seguenti riserve:

a) Riserve esistenti:

a1) Riserva di Punta Aderci a Vasto, istituita con [L.R. 20 febbraio 1998, n. 9](#);

a2) Riserva di Lecceta Torino di Sangro, istituita con [L.R. 19 dicembre 2001, n. 67](#).

b) Riserve di nuova istituzione:

**b1) Riserva di “Grotta delle Farfalle”, nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino;**

b2) Riserva di “Punta dell'Acquabella” nel Comune di Ortona.

b3) Riserva “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona;

b4) Riserva “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto (SIC IT7140109).

La riserva Regionale Grotta delle Farfalle non ha ancora il Piano di Assetto Naturalistico, ma è comunque un'area contigua alla discarica in oggetto: per aree contigue si intendono le aree come preliminarmente individuate dalla cartografia redatta dall'Assessorato Regionale Parchi. Detto fattore secondo la L.R. n.5/2018 rientra pienamente di diritto nella tutela integrale come livello di prescrizione, con magnitudo, Tutela Integrale Specifica.

**5 - Piano Regionale di Tutela delle Acque:** nella Carta dei corpi idrici superficiali e relativi bacini, allegato al Piano di Tutela delle Acque, l'area in oggetto ricade nella carta della vulnerabilità intrinseca

all'inquinamento degli acquiferi in una zona con grado di vulnerabilità alto-elevato. Inoltre, nella L.R. sui rifiuti, "Adeguamento del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti del 2018", alla voce: "Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, D.L. 27/7/84, Lr. 3/2013)" al punto 1 recita: "sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco"...

Ricordiamo che l'art 3 della L.R. n. 3 del 04/01/2014: *Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo* afferma che: "Nel territorio della Regione è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine".

### **Conclusioni:**

Considerando che la realizzazione di discariche di rifiuti di **amianto è una soluzione solo provvisoria del problema**, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo, considerando che l'area in oggetto è un'area di pregio e quindi una "**Zona recupero detratto ambientali**", crediamo a buon ragione che non si recupera nulla impiantando un altro detratto ambientale, per di più con un composto come l'amianto.

Di motivi ostativi alla realizzazione della discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi ce ne sono più di uno, ad iniziare dalla pianificazione territoriale, con le linee di indirizzo sia regionale che comunale e provinciale, a questi si aggiungono problematiche di certa rilevanza con l'approvazione della LEGGE 23 GENNAIO 2018, N. 5 Norme a sostegno dell'economia circolare- Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei rifiuti (PRGR), come evidenziato dalla scrivente associazione al capitolo 4, una discarica, quella in oggetto che può realizzarsi solo nei siti industriali.

Pertanto, in merito a quanto descritto, chiediamo il rigetto totale del progetto relativo all'impianto della Società RSG S.r.l., seduta stante.

Ortona, 26/02/2018

Fabrizia Arduini  
Presidente Associazione  
WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0056564/18	27/02/2018	PEC	<b>Mittente:</b> GUARDIE.WWF.CH@PEC.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	DPC002 - VIA RSG -OSSERVAZIONI WWF						
<b>Impronta:</b>	9A3F6CDA1784BB7006A00829AF1664E9C06148FAE67603B3083B3CE77C58AEE0						